



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 22/11/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2011, n. 2408

Autorizzazione alle ASL, agli IRCCS, alle Aziende Ospedaliere per la definizione di accordi transattivi con i fornitori di beni e servizi, in relazione alle posizioni debitorie aperte alla data del 31/12/2010 non oggetto di precedenti accordi transattivi.

L'Assessore alle Politiche della Salute, di concerto con l'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, d'intesa con i dirigenti del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione e dal Dirigente del Servizio Controlli riferisce quanto segue:

VISTA: La Legge Regionale 9 febbraio 2011 n.2, recante "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012", che prevede, tra l'altro, obiettivi di risparmio della spesa sanitaria;

VISTO il D.lgs. 231/2002, recante "attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 febbraio 2011, con la quale le istituzioni Comunitarie, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, hanno inteso emanare specifica direttiva in merito, concedendo agli Stati membri quale termine ultimo per il recepimento la data del 16 marzo 2013;

TENUTO CONTO che la medesima Direttiva individua quali principi di riferimento:

- la riduzione dei tempi di pagamento;
- la riduzione del contenzioso, ed il ricorso a misure di risoluzione delle controversie;
- la certezza delle procedure, la trasparenza e l'uniformità di applicazione della norma;
- la regolarità dei pagamenti.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 5 del D.L. n.9 del 18/01/1993, così come approvato dalla L. 67 del 18/03/1993, prevede che "Le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", tenuto conto che con D.M. del 15/10/1993 si è proceduto altresì ad individuare i fondi a destinazione

vincolata di cui innanzi, tenuto conto che a seguito di consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, fra cui la sentenza n. 285/1995 e n. 211/2003, detta impignorabilità non è opponibile nel caso di violazione dell'ordine cronologico di fatturazione;

VISTA la L.R. 19-2-2008 n. 1, recante "Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008", che all'art. 3, comma 1 riporta quanto segue: " I direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico -IRCCS) emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture daparte dei fornitori di beni e servizi. È possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di servizio caratterizzati da prevalente impegno di personale. È data priorità alle imprese che prestano servizi e ditte artigianali che hanno rapporti in essere per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA";

CONSIDERATO che, nonostante l'intensificarsi dell'azione amministrativa ed organizzativa svolta per l'estinzione del debito pregresso, dimostrata anche dalla riduzione dei tempi medi di pagamento delle Aziende del SSR negli ultimi tre anni, la crisi di liquidità del Sistema Sanitario incide sul tessuto produttivo delle aziende fornitrici di beni e servizi a causa dei fattori di seguito sinteticamente rappresentati:

1. sistematica sottostima del fabbisogno finanziario dei livelli essenziali di assistenza trasferiti da parte del governo nazionale alle regioni;
2. ritardata erogazione alle regioni del finanziamento integrativo a carico dello stato centrale di cui all'art. 1, comma 173 L. 311/2004, cosiddetto finanziamento condizionato;
3. criticità connesse con le necessarie garanzie previste dalla legge ai fini della materiale erogazione dei pagamenti, con aggravio procedurale e conseguente ritardo di pagamento;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 163/2006 che dispone "Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile."

ATTESO che nella attuale situazione di crisi finanziaria dei mercati vi è un contrazione di liquidità, che pone a serio rischio la sopravvivenza delle aziende fornitrici di beni e servizi, tenuto conto che i tempi medi di pagamento dei fornitori, come da rilevazione ASSOBIOMEDICA (Elaborazione Centro studi Assobiomedica sui dati EUCOMED, EDMA 2010) per quanto attiene i Days of Sales Outstanding (DSO) nel 2010 è stata di 278 gg a livello nazionale, mentre per la regione Puglia i relativi DSO sono pari 312 gg;

CONSIDERATO, che le posizioni soggettive di cui trattasi afferiscono a diritti soggettivi patrimoniali, caratterizzati da disponibilità, con la conseguenza che i creditori possono ritenere di loro convenienza la conclusione delle transazioni disciplinate dalle presenti disposizioni;

TENUTO CONTO che nell'ultimo triennio l'ammontare complessivo delle forniture di beni sanitari e non, nonché di servizi non sanitari è stato mediamente pari a 1.235 Ma annui, e che pertanto al fine di riallineare gli aspetti di cassa e competenza, passando da una media regionale di DSO pari a circa 300 gg ad una media obiettivo di DSO pari a circa 180 gg, è necessario immettere liquidità tale da consentire a tutti i fornitori di poter aderire, qualora lo ritengano opportuno e conveniente, alle transazioni di cui alla presente, per un ammontare complessivo non inferiore a 600Ma;

RITENUTO che la definizione delle posizioni debitorie pregresse, possa efficacemente contribuire ad un abbattimento dei costi complessivi delle Aziende Sanitarie Pubbliche, in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento, con effetti positivi oltre che sugli oneri accessori e sul contenzioso delle Aziende Pubbliche, anche in termini di impulso per evitare il dissesto e per contribuire alla rivitalizzazione della filiera delle aziende produttrici di beni e servizi che intrattengono rapporti con il SSR;

ATTESO che procedure analoghe sono state espletate anche in altre regioni, che parimenti hanno ritenuto di implementare idonei strumenti per far fronte alla crisi di liquidità del sistema sanitario regionale e per migliorare le procedure di liquidazione e pagamento delle forniture di beni e servizi;

CONSIDERATO che l'immissione di liquidità ha un costo opportunità, dato dal tasso di riferimento (Euribor 3 mesi) e da uno spread, determinato dagli operatori autorizzati ai sensi della legge del T.U.B. n. 385 del 1 settembre 1993 così come integrato dal D.Lgs n. 141/2010, cui correntemente si riferiscono gli operatori del settore per far fronte alla menzionata crisi di liquidità;

ATTESO che le procedure previste dalla legge richiedono che, in un ottica di trasparenza, le fatture possano essere liquidate solo se per ogni transazione ci sia un codice identificativo di gara (CIG), un codice unico di progetto (CUP), che venga acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.), e che vengano attuate le necessarie misure per la tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle disposizioni di legge (Legge n. 136/2010- "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia"; D.P.R. n. 207 del 05/10/2010-Art. 6);

RITENUTO opportuno che la Regione supporti iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati dai fornitori nel completamento dei processi di lavorazione delle fatture che rendono le stesse liquidabili e, nel contempo, responsabilizzare le Aziende sanitarie nel rispetto dell'autonomia di cui al D.Lgs n. 502/92, portando il sistema verso una normalizzazione dei processi amministrativo contabili;

CONSIDERATO l'interesse della Regione all'accertamento e alla estinzione, da parte delle Aziende Sanitarie pubbliche, secondo modalità uniformi, del debito relativo alle suddette prestazioni, affinché a partire dal 2012 si attuino procedure tali da assicurare la regolarità e la puntualità nei pagamenti ai vari soggetti fornitori di beni e servizi al sistema sanitario nel rispetto del Piano di Rientro;

RITENUTO opportuno che la Regione provveda al supporto tecnico e prenda atto delle intese eventualmente raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori, senza con ciò prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno diretto e/o indiretto in relazione ai pagamenti o agli accordi transattivi;

RITENUTO di dover escludere dagli indirizzi di cui alla presente i debiti riferiti alle gestioni liquidatorie delle sopresse UU.SS.LL, per i quali sono già in atto apposite procedure;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di autorizzare i Direttori Generali di ASL, AO, IRCCS pubblici, alla definizione di accordi transattivi con i fornitori del sistema sanitario regionale che ne facciano richiesta, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, dell'economicità, adottando i criteri di seguito specificati:

- a. Le transazioni dovranno avere ad oggetto prioritariamente la debitoria inerente la fornitura di beni e servizi per il periodo sino al 31/12/2010, e successivamente la debitoria maturata fino al 30/6/2011, con espressa esclusione delle gestioni liquidatorie delle sopresse Unità Sanitarie Locali;
- b. Sono ammissibili a transazione solo i crediti per i quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile (credito certo, liquido ed esigibile);

c. gli accordi, da perfezionarsi entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dovranno prevedere:

a. la rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi gli eventuali interessi di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché ad ogni eventuale onere o spesa accessoria;

b. la rinuncia ad eventuali procedimenti giurisdizionali in itinere, ivi comprese le spese legali e accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell'accordo;

c. il riconoscimento, in relazione all'immissione di liquidità, di uno sconto sul valore facciale del debito, nella misura non inferiore al 2,5% del valore di fattura oggetto della transazione.

d. Di stabilire che detti accordi, nell'ottica della collaborazione istituzionale, potranno essere conclusi anche a seguito di consultazione da parte delle singole Aziende (ASL, AO, IRCCS Pubblici) delle associazioni imprenditoriali, di partenariato e di categoria, al fine di favorire l'uniformità dei procedimenti.

e. Di stabilire che rimane impregiudicata l'ordinaria consecuzione nei pagamenti da effettuarsi verso i fornitori, come spettante in base alle norme regionali previste dalla L.R. n° 1 del 19/2/2008 e successive modifiche, per chi non volesse utilizzare la procedura di transazione come prevista nel presente atto.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La spesa derivate dalla presente deliberazione non è immediatamente quantificabile, in quanto trattasi di accordi transattivi eventualmente da definire.

La successiva attuazione della presente deliberazione, al solo fine di favorire la stipula di accordi transattivi fra ASL, IRCCS Pubblici e AO, secondo le modalità stabilite dalla presente, trova copertura sui capitoli del bilancio regionale inseriti nelle UPB delle Aree Servizio 05.08; 05.05; 05.06; e 05.07. Le eventuali erogazioni saranno disposte, a seguito di opportuna ricognizione, con successivi atti da parte del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, anche in deroga alle assegnazioni ai Servizi Regionali delle UPB in cui sono collocati i relativi capitoli di spesa.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore, Prof. Tommaso Fiore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Alla luce di quanto esposto in narrativa, che quivi si intende integralmente riportato:

I. Di autorizzare i Direttori Generali di ASL, AO, IRCCS pubblici, alla definizione di accordi transattivi con i fornitori del sistema sanitario regionale, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione

amministrativa e di economicità della gestione;

II. Di stabilire quale vincolo per la definizione degli accordi di cui al punto precedente i seguenti criteri:

a. Le transazioni potranno avere ad oggetto prioritariamente la debitoria inerente la fornitura di beni e servizi per il periodo sino al 31/12/2010, e successivamente la debitoria al 30/6/2011, con espressa esclusione delle gestioni liquidatorie delle sopresse Unità Sanitarie Locali;

b. Sono ammissibili a transazione solo i crediti per i quali sia stata preventivamente verificata dall'Azienda (ASL, AO, IRCCS Pubblici) la regolarità amministrativa e contabile (credito certo, liquido ed esigibile); non sono ammissibili a transazione i debiti oggetto di precedenti accordi;

c. Al fine di procedere alla definizione di accordi ai sensi della presente, ed in via propedeutica, le singole ASL, AO e IRCCS Pubblici inviano al competente Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale l'elenco completo ed aggiornato della debitoria verso fornitori di beni e servizi sanitari e non, suddivisa per fornitore, anno di competenza, ed ammontare ancora dovuto alla data del 30/09/2011, secondo lo schema allegato alla presente, sub 1;

d. gli accordi, da perfezionarsi entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dovranno prevedere:

a. la rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi gli eventuali interessi di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché ad ogni eventuale onere o spesa accessoria;

b. la rinuncia ad eventuali procedimenti giurisdizionali in itinere, ivi comprese le spese legali e accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell'accordo;

c. il riconoscimento, in relazione all'immissione di liquidità, di uno sconto sul valore facciale del debito, nella misura non inferiore al 2,5% del valore di fattura oggetto della transazione.

III. Di stabilire che detti accordi transattivi potranno essere conclusi anche a seguito di consultazione da parte delle singole Aziende (ASL, AO, IRCCS Pubblici) delle associazioni imprenditoriali, di partenariato e di categoria, al fine di favorire l'uniformità dei procedimenti;

IV. Di stabilire che rimane impregiudicata l'ordinaria consecuzione nei pagamenti da effettuarsi verso i fornitori, come spettante in base alle norme regionali previste dalla L.R. n°1 del 19/2/2008 e successive modifiche e integrazioni, per chi non volesse utilizzare la procedura di transazione come prevista nel presente atto;

V. Di stabilire che le Aziende, laddove vi sia coincidenza nella controparte debitoria (medesimo debitore/medesimo cessionario), sono tenute a svolgere attività congiunta di negoziazione con la controparte, al fine di perseguire il raggiungimento di condizioni omogenee e per accelerare la stipula degli atti di transazione; a tal proposito le singole Aziende potranno chiedere il supporto del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale che, motu proprio, provvederà a dare opportuno impulso;

VI. Di stabilire che detti accordi transattivi vengano redatti, tenendo conto dello schema tipo di accordo, di cui in allegato, che costituisce parte integrante della presente;

VII. Di stabilire che a detti accordi sono ammessi a partecipare tutti i fornitori di beni sanitari, beni non sanitari e servizi non sanitari, e che potranno partecipare, direttamente o per il tramite dei cessionari (in caso di credito ceduto pro soluto o pro solvendo), prioritariamente per i crediti derivanti da fatture emesse fino al 31 dicembre 2010 e successivamente per crediti derivanti da fatture emesse fino al 30/6/2011;

VIII. Di stabilire che in detti accordi sia specificamente richiamato il titolo originario rispetto al quale è

maturato il credito da parte del fornitore, nonché, quale allegato dell'accordo medesimo, venga rilasciata dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, che i crediti oggetto dell'accordo non siano stati precedentemente pagati, che detti crediti non siano stati oggetto di precedenti accordi, che non siano altresì oggetto di pegno o di altri diritti o vincoli da parte di terzi non inclusi nell'accordo sottoscritto;

IX. Di stabilire che le ipotesi di accordo dovranno essere preventivamente sottoposte all'attenzione del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, che ne verificherà la rispondenza rispetto alle disposizioni di cui alla presente, fornendo contestuale presa d'atto;

X. Di demandare al Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, con proprio atto, la ricognizione dei capitoli di bilancio inseriti nelle UPB delle Aree/Servizio 05.08; 05.05; 05.06; e 05.07, su cui imputare la spesa ai fini della presente, per un ammontare complessivo non inferiore a 600 M a;

XI. Di autorizzare il dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale ad effettuare il trasferimento dei fondi necessari per l'attuazione degli accordi transattivi, a valere sui capitoli di cui al punto precedente; detta autorizzazione viene concessa anche in deroga alle vigenti assegnazioni ai Servizi Regionali delle UPB in cui sono collocati i relativi capitoli di spesa.

XII. Di stabilire che successivamente alla presa d'atto di cui innanzi, le aziende (ASL, AO e IRCCS Pubblici) possono procedere alla sottoscrizione degli accordi di che trattasi, dandone notizia entro sette giorni al competente Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, che provvederà per competenza;

XIII. Di stabilire che detti trasferimenti saranno effettuati secondo l'ammontare indicato nella distinta di liquidazione delle transazioni, raggruppando i trasferimenti (in numero non inferiore a dieci transazioni per volta) in modo da agevolare le procedure di trasferimento fondi;

XIV. Di stabilire che le Aziende provvederanno all'emissione dei relativi mandati di pagamento entro e non oltre i 2 giorni lavorativi successivi al trasferimento dei fondi a ciò finalizzati, come da provvedimenti emessi dal competente Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, e che decorso tale termine ricade sui Direttori Generali la responsabilità di ogni eventuale addebito;

XV. Di demandare ai Direttori Generali delle predette Aziende Sanitarie, l'obbligo di notificare al competente Servizio gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, l'avvenuto pagamento delle transazioni concluse, con copia del relativo mandato di pagamento;

XVI. Ai sensi e per gli effetti di cui al punto IX, il perfezionamento di tali accordi avverrà attraverso il coordinamento e supporto tecnico degli uffici regionali, senza che ciò comporti alcuna prestazione di garanzia, e senza assunzione di alcun impegno diretto e/o indiretto in relazione ai pagamenti o agli accordi eventualmente sottoscritti;

XVII. Di stabilire che le modalità previste per la stipula di accordi potranno eventualmente essere applicate da parte delle singole Aziende, sino a concorrenza dei crediti vantati nei confronti della regione e a condizione che sia stata complessivamente pagata la debitoria al 31/12/2010, anche alle forniture più recenti maturate fino al 30/06/2011;

XVIII. Di demandare al Dirigente del Servizio Controlli, con atto dirigenziale, il futuro eventuale aggiornamento delle sole modalità operative di cui alla presente;

XIX. Di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P., ai sensi delle L.R.n.13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola